

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3863 Anno 2019

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data pubblicazione: 08/02/2019

sul ricorso n. 22087/2014 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell'Avvocato Massimo Luconi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

C.S.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell'Avvocato Antonio Di Iulio, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Massimiliano Ratti e Lamberto Scatena giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

contro

1

Ord.
2015
2018

Alberto Pazzi

Alberghi Massimo;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di GENOVA, del 3/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale della Spezia, a conclusione della procedura di concordato preventivo introdotta da C.S.G. s.r.l., rigettava l'opposizione presentata da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e omologava il concordato.

2. La Corte d'Appello di Genova, investita del reclamo proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., disattendeva l'eccezione di irrisorietà della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari, ritenendo che la proposta concordataria potesse contenere una previsione in tal senso, concordava con il primo giudice sull'infondatezza dell'opposizione proposta da M.P.S., potendosi presumere che il patto di non cedibilità del credito vantato da C.G.S. Project s.r.l. fosse noto alla banca cessionaria, e rigettava di conseguenza l'impugnazione presentata.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso C.S.G. s.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE



4.1 Il primo motivo di ricorso, nel prospettare, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 176, 177, 178, 179 e 180 legge fall., 1260, comma 2, 2697 e 2729 cod. civ., assume che il Tribunale avrebbe erroneamente computato a credito di C.G.S. Project s.r.l. una somma che quest'ultima società in realtà aveva ceduto a Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e avrebbe così influito in maniera decisiva sull'approvazione della proposta concordataria, in quanto una corretta imputazione della posta in capo alla cessionaria avrebbe condotto alla reiezione dell'offerta di C.S.G. s.r.l.; la corte territoriale, a seguito del reclamo presentato su questo punto dalla banca, avrebbe poi erroneamente trascurato di considerare che era onere del reclamato offrire la prova positiva dell'effettiva conoscenza del patto di incedibilità del credito, prova che non era raggiungibile tramite presunzioni destituite di attendibilità e fondamento.

4.2 Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale ha ritenuto che il credito nei confronti di C.S.G. s.r.l. ceduto da C.G.S. Project s.r.l. a Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. fosse oggetto di un patto di incedibilità fra le parti presumibilmente noto al cessionario.

La critica in esame, sotto le spoglie dell'eccepita violazione di legge sostanziale, tenta di introdurre un sindacato di fatto sull'esito della prova documentale, assumendo la mancanza in atti di circostanze concrete che consentissero di ravvisare la conoscenza del patto ad opera del cessionario.

La giurisprudenza di questa Corte è tuttavia ferma nel ritenere che le presunzioni semplici costituiscano una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del

OK

potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione

Spetta dunque al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

5.1 Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 160, comma 1, 173, commi 1 e 3, 175, 176, 177, 178, 179 e 180 legge fall., 1260, comma 2, 1324 e 1344 cod. civ. con riferimento alla parte della decisione impugnata ove è stato ritenuto che la misura irrisoria della percentuale di soddisfacimento prevista per i creditori chirografari (1%) non fosse ostativa all'omologazione del concordato: in tesi di parte ricorrente in questo caso la domanda di concordato sarebbe inammissibile, perché inidonea a perseguire la causa concreta a cui la procedura di soluzione della crisi è volta.

5.2 Il motivo non merita accoglimento.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 23/1/2013 n. 1521) ha da tempo chiarito che le forti limitazioni e compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e assistendo alla formalizzazione di una limitazione del suo credito per effetto di maggioranze ipoteticamente





non condivise formatesi sul punto, possono trovare concreta giustificazione soltanto a condizione che, da una parte, lo svolgimento del procedimento avvenga consentendo ai creditori dapprima di votare avendo conoscenza di tutti i dati a tal fine necessari e quindi di esprimere le eventuali riserve nel giudizio di omologazione, dall'altra la conseguente definizione si realizzi con il raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistente nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti.

La causa concreta della procedura di concordato preventivo, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha perciò un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, nel contempo, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

In questa prospettiva interpretativa non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria possa ritenersi – secondo la disciplina applicabile *ratione temporis* –, di per sé, inadatta a perseguire la causa concreta a cui la procedura è volta.

Il Tribunale, dunque, deve avere riguardo a rilevare dati da cui emerga, in maniera eclatante, la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentati.

Una volta esclusa questa evenienza va lasciata al giudizio dei creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, la valutazione - sotto i diversi aspetti della plausibilità dell'esito e della convenienza della proposta - delle modalità di soddisfacimento dei crediti offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste.

Il che equivale a dire che non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità riservata al giudice un sindacato sull'aspetto pratico-economico della proposta e quindi sulla convenienza della stessa, anche sotto il profilo della misura minimale del soddisfacimento previsto.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 21 novembre 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia BARONE



6



Il Presidente

